



COMUNE DI GEMMANO

Provincia di Rimini

Sede: Piazza Roma n. 1 47855 GEMMANO (RN) – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 del Reg.	OGGETTO: “Misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo” – Approvazione nuovo protocollo d’intesa.
Data 24.07.2013	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di LUGLIO, alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	AMMINISTRATORI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	RIZIERO Santi	Sindaco	1	
2	TIENFORTI Manuel	Consigliere maggioranza	2	
3	MOLANDINI Enrico	Consigliere maggioranza	3	
4	FABBRI Serena	Consigliere maggioranza	4	
5	PRITELLI Paolo	Consigliere maggioranza	5	
6	STACCOLI Alessandro	Consigliere minoranza	6	
7	ANTINORI Tiziana	Consigliere minoranza	7	
ASSEGNATI n. 7		IN CARICA n. 7	PRESENTI n. 7	ASSENTI n. 0

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri: /

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).

- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Sigg.: Antinori, Molandini, Pritelli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]- il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere

FAVOREVOLE

Delibera C.C. n. 37 del 24.07.2013

OGGETTO: “Misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo” – Approvazione nuovo protocollo d’intesa.

(Emergenza_Abitativa_2013_Delibera)

Espongono l’argomento il segretario comunale, dott.ssa Rosanna Furi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO il protocollo di intesa tra Tribunale di Rimini, Prefettura di Rimini, Provincia di Rimini Comuni della provincia di Rimini, Istituti di credito, Sindacati CGIL CISL UIL e Associazioni della proprietà recante “*Misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo*” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 40 in data 05/11/2012, sottoscritto in data 19/12/2012 – racc. n. 320/2012;

VISTO l’art. 4 del protocollo che prevede la erogazione di contributi a favore di soggetti colpiti dalla crisi economica intervenendo su due tipologie di emergenza abitativa:
situazioni di tipo A): cause di sfratto in corso non ancora convalidate;
situazioni di tipo B): sostegno alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa;

PRESO ATTO che dal monitoraggio sullo stato di attuazione del protocollo è emersa la difficoltà da parte di tutti i Comuni a individuare soggetti in possesso dei requisiti previsti dal protocollo medesimo, ed alla data del 30/3/2013 risultavano erogati solo 20 contributi per una spesa complessiva pari a €38.262,50;

RILEVATO che tutti i Comuni hanno rappresentato la necessità e la urgenza di intervenire con contributi economici a favore di famiglie inadempienti nel pagamento dell’affitto per brevi periodi e per cause contingenti, nei cui confronti non sia ancora stata avviata una procedura di sfratto;

PRESO ATTO che il Tavolo di concertazione provinciale istituito ai sensi della L.R. 24/2001 riunitosi in data 13/05/2013, ha convenuto sulla necessità di procedere ad opportune modifiche e integrazioni al protocollo sopracitato onde consentire il massimo utilizzo del fondo regionale, ed una equa distribuzione delle risorse alle famiglie più bisognose, riducendo il limite ISEE ed introducendo una nuova tipologia di intervento (denominata situazioni di tipo C) rivolta a famiglie inadempienti nel pagamento dell’affitto per almeno tre mensilità, per prevenire ovvero procrastinare la procedura di sfratto;

PRESO ATTO che le suddette determinazioni si sostanziano nelle seguenti proposte di modifica (testo sottolineato): al vigente protocollo:

Art. 3- BENEFICIARI:

il punto d) diventa “valore I.S.E.E. non superiore ad €11.000,00” (*anziché € 17.165,00*)

il punto f) diventa “morosità consistente nel mancato pagamento di almeno 3 mensilità al verificarsi di una delle condizioni indicate al punto precedente” (*anziché 6 mensilità*)

Art. 4- TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI

La prima riga diventa “I contributi sono corrisposti per tre tipologie di emergenza abitativa:” (*anziché due*)

dopo le soluzioni di tipo A) e B) si aggiunge la soluzione C) come segue:
situazioni di tipo C): sostegno alle famiglie in condizioni di morosità, nei cui confronti non sia stato ancora intimato lo sfratto.

Situazioni di tipo C)

Rientrano in questa tipologia le famiglie inadempienti nel pagamento dell'affitto per almeno tre mensilità, da dimostrare mediante diffida o autocertificazione del proprietario.

Ammontare del contributo: non più di tre mensilità, e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00 per gli alloggi situati nei Comuni ad alta tensione abitativa e fino ad un massimo di € 1.800,00 per gli alloggi situati negli altri comuni della Provincia.

Versamento del contributo direttamente al proprietario dell'immobile, il quale si impegnerà a non attivare la procedura di sfratto almeno nei sei mesi successivi.

Il contributo potrà essere erogato una sola volta su proposta dei servizi sociali dei comuni;

CONSIDERATO che tutti gli interventi previsti dal protocollo sono sostenuti da finanziamento regionale, in quanto la Regione Emilia Romagna ha stanziato a favore della Provincia di Rimini la somma complessiva di €366.385,50;

RITENUTO opportuno approvare le modifiche al vigente Protocollo sopra riportate e procedere alla sottoscrizione del nuovo testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATA la L.R. 24/2001 "*Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile Area Amministrativa e dal Responsabile del Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/00;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 42 del TUEL n. 267/2012;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

PROPONE

- 1) di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente;
- 2) di aderire, per le considerazioni di cui alle premesse, al nuovo Protocollo di intesa tra Tribunale di Rimini Prefettura di Rimini, Provincia di Rimini, Comuni della Provincia di Rimini, Istituti di Credito, Sindacati CGIL, CISL e UIL e Associazioni della proprietà, recante "*Misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo*", di cui all'allegato sub lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che gli interventi previsti dal protocollo sono sostenuti da finanziamento regionale che ammonta complessivamente a €366.385,50
- 4) di dare atto, pertanto, che il presente provvedimento; non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL n. 267/2000;

- 5) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il nuovo Protocollo, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- 6) di rendere il presente atto, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dello stesso, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale,

Constatato che nessun consigliere chiede di intervenire sull'argomento;

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;

Con Votazione che ha dato il seguente risultato

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Protocollo di intesa tra Tribunale di Rimini, Prefettura di Rimini, Provincia di Rimini, Comuni della Provincia di Rimini, Istituti di Credito, Sindacati CGIL, CISL e UIL e Associazioni della proprietà, recante "*Misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo*", di cui all'allegato sub lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che gli interventi previsti dal protocollo sono sostenuti da finanziamento regionale che ammonta complessivamente a €366.385,50;
- 3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il nuovo Protocollo nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

INOLTRE ravvisata l'urgenza di provvedere, onde consentire la sottoscrizione del Protocollo in tempi brevi data l'urgenza di attivare le misure di contrasto alla emergenza abitativa ivi previste;

CON ulteriore e separata votazione espressa all'unanimità in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA TRIBUNALE DI RIMINI, PREFETTURA DI RIMINI, PROVINCIA DI RIMINI, COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, ISTITUTI DI CREDITO, SINDACATI CGIL CISL UIL E ASSOCIAZIONI DELLA PROPRIETA' RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO.

Premesso che:

- alla fine del 2011, i dati sugli sfratti nella provincia di Rimini ci forniscono una situazione preoccupante e in tendenziale crescita; la statistica ci individua come la prima provincia al di sopra della media nazionale, come da dati in allegato ;
- le domande alle varie graduatorie per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, al Fondo affitti, al canone calmierato, sono in forte e progressiva crescita;

Atteso che:

- tutto questo riflette la pesante crisi economica che sta intaccando le varie fasce sociali di reddito, a partire da quelle più basse;
- nel nostro territorio provinciale il disagio abitativo tende a crescere e si sta allargando; il quadro economico sta peggiorando e ci segnala un numero crescente di persone che perdono lavoro e casa, aumentando l'area di povertà sociale dalle dimensioni inusuali per il nostro territorio, con conseguente rischio di tensioni sociali che già si stanno manifestando e che in prospettiva tenderanno ad acuirsi.

Considerato quanto sopra espresso, i soggetti promotori rimarcano il carattere grave ed urgente dei problemi legati al disagio abitativo, e convengono di avviare azioni atte a ridefinire nuove politiche abitative in grado di contenere l'insieme delle questioni al fine di fornire risposte ai problemi sopra esposti, con l'obiettivo di:

- favorire la locazione in tutte le sue forme, anche attraverso l'Agenzia pubblica presente sul territorio provinciale;
- sostenere l'affitto con misure fiscali, in particolare applicando un'aliquota IMU agevolata a chi offre alloggi in locazione con contratti a canone concordato, al netto degli oneri dovuti allo Stato;
- attivare forme di housing sociale;
- investire in sicurezza e risparmio energetico;
- sottoporre alla Regione la richiesta di revisione delle norme di carattere regionale relative ai limiti di reddito, attualmente troppo alti, per allinearli a quelli di entrata al fine di favorire una maggiore mobilità da casa a casa (turnover) nell'uso degli alloggi pubblici;
- rivedere le norme di carattere locale inerenti l'ERP al fine di rendere più alta la mobilità, e gli accordi territoriali sui canoni concordati a suo tempo sottoscritti.

Consapevoli inoltre che le risposte alle politiche abitative si debbono sempre più integrare con la più vasta rete delle nuove politiche di welfare, con i servizi sociali del territorio e con l'insieme dei servizi pubblici locali, per quanto riguarda l'emergenza sfratti convengono di aprire una fase sperimentale della durata di un anno e di verificarne successivamente l'efficacia ed i risultati, al fine di apportare migliorie e correzioni che si rendessero necessarie;

A tal fine concordano di sottoscrivere il presente protocollo così articolato:

ART. 1 – IMPEGNI DELLE PARTI SOTTOSCRITTRICI

Il Tribunale di Rimini:

- per favorire la composizione delle procedure e salvaguardare ove possibile il mantenimento dell'alloggio in presenza di condizioni che consentano alle parti di addivenire ad un'intesa, nell'ambito delle procedure di convalida del provvedimento di rilascio forzato, informa le parti sulle nuove opportunità rese disponibili con il protocollo d'intesa, attraverso il fondo di garanzia e concentra la discussione delle vertenze in giorni prestabiliti. In tal modo sarà assicurata una più ampia informazione agli aventi causa, sulla possibilità di avvalersi delle misure previste dal presente protocollo per sanare la morosità.
- collabora, senza oneri, alla formazione di una banca dati sul fenomeno degli sfratti nella provincia di Rimini, con modalità da definire in separati e successivi atti;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale.

La Prefettura di Rimini:

- promuove presso gli istituti di credito e le fondazioni bancarie la richiesta di contribuzione finanziaria per accrescere le disponibilità del fondo di garanzia,
- svolge una azione di monitoraggio sulla applicazione del protocollo anche attraverso l'istituzione di uno specifico osservatorio;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale;
- al termine del periodo sperimentale del protocollo, renderà disponibili i dati relativi alla sua applicazione;
- promuoverà, ove se ne ravvisi l'opportunità, le azioni necessarie per la prosecuzione degli interventi, conclusione della fase sperimentale.

La Provincia di Rimini:

- gestisce le risorse, d'intesa con i Comuni, anche attraverso i propri enti strumentali mediante apposita convenzione;
- comunica mensilmente alla Prefettura i dati relativi alle domande di accesso al fondo di cui al successivo art.2;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterrà opportuna;
- promuove la conoscenza del protocollo fra tutti i Comuni della provincia;

I Comuni della provincia di Rimini:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- promuovono la conoscenza del protocollo presso gli sportelli sociali e i quartieri;
- collaborano con la Provincia per la gestione delle risorse.

Istituti di Credito e Fondazioni bancarie:

- Collaborano con modalità da definire con separati atti, alla costituzione e implementazione del Fondo di cui al successivo art. 2 definendone con la Provincia le modalità di gestione.

Sindacati ed associazioni rappresentative degli inquilini:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- collaborano con i Comuni nella raccolta delle domande di accesso al Fondo di cui al successivo art. 2;
- assistono l'inquilino fin dalla prima udienza nella fase di richiesta del finanziamento, svolgendo anche una eventuale azione di accompagnamento agli

sportelli bancari.

Sindacati ed associazioni rappresentative dei proprietari:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- assicurano l'assistenza ai proprietari che intendono avvalersi del protocollo.

ART. 2 – COSTITUZIONE E FINALITA' DEL FONDO

Il Fondo di cui al presente articolo è costituito con la quota contributiva della Regione Emilia Romagna e può essere integrato con risorse messe a disposizione dai soggetti sottoscrittori del presente protocollo.

Il fondo è destinato all'erogazione di contributi in favore di Inquilini in possesso dei requisiti contemplati al successivo art. 3. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi in favore di Inquilini in possesso dei requisiti contemplati al successivo art. 3 e alla costituzione del Fondo di garanzia previsto al successivo art. 5, con una ripartizione fra le due finalità stabilita in via preliminare pari al 50% del fondo complessivamente disponibile. Allo scopo di favorire la massima efficacia del Fondo, mensilmente la Provincia di Rimini ne valuterà lo stato di utilizzo e qualora riscontri un sottoutilizzo di una delle due quote dianzi menzionate, potrà disporre lo storno parziale in favore della finalità per la quale vi siano maggiori richieste.

ART. 3 - BENEFICIARI

Possono richiedere l'accesso al fondo gli Inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
- b) possesso della cittadinanza Italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nel caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- c) nessuno dei componenti del nucleo familiare del conduttore deve risultare titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobiliari per quote pari o superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo situati nella provincia di Rimini, di cui possa disporre;
- d) valore I.S.E.E. non superiore ad **€11.000,00**;
- e) possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno un componente il nucleo familiare, lavoratore dipendente o autonomo, ha subito una rilevante diminuzione della capacità reddituale derivante da licenziamento per giustificato motivo, accordi con riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mobilità, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico, chiusura di imprese registrate alla C.C.I.A.A. aperte da almeno 12 mesi;
- f) morosità consistente nel mancato pagamento di **almeno 3 mensilità** al verificarsi di una delle condizioni indicate al punto precedente.

ART. 4 - TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono corrisposti per **tre** tipologie di emergenza abitativa:

situazioni di tipo A): cause di sfratto in corso non ancora convalidate;

situazioni di tipo B) : sostegno alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa;

situazioni di tipo C): sostegno alle famiglie in condizioni di morosità, nei cui confronti non sia stato ancora intimato lo sfratto.

Situazioni di tipo A)

All'udienza di convalida il conduttore esibirà la richiesta di accesso alle agevolazioni previste

dal presente protocollo e chiederà il termine di grazia per sanare la morosità. All'udienza fissata per verificare se la morosità è stata sanata, il conduttore esibirà la quietanza di saldo per richiedere la estinzione del procedimento di sfratto .

L'accordo sottoscritto dalle parti – che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni ed organizzazioni di categoria - dovrà essere depositato dinanzi al giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto.

Nelle situazioni di tipo A) l'ammontare del contributo viene determinata come segue:

La morosità complessiva non superiore alle 12 mensilità viene decurtata nella misura del 10%, cifra a cui il proprietario rinuncia.

Il rimanente 90% è coperto per la metà da un contributo a fondo perduto, che in ogni caso non può essere superiore ad € 6.000,00 per gli immobili ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa ed € 4.200,00 per tutti gli altri comuni della provincia; la quota rimanente deve intendersi esclusivamente a carico dell'inquilino che dovrà saldare al proprietario l'importo dovuto in un'unica soluzione.

Per la copertura della quota residua a suo carico, l'inquilino potrà chiedere agli istituti bancari che sottoscrivono il presente protocollo l'apertura di una linea di credito che copra fino ad un massimo del 50%.

Tale finanziamento, integralmente garantito dal Fondo di garanzia di cui al successivo art. 5 dovrà essere restituito con rate da 18 e fino a 48 mensilità, a scelta dell'inquilino, secondo modalità da definirsi direttamente con la Banca interessata.

L'eventuale mancato pagamento delle rate del prestito concesso per tre mensilità comporterà la revoca del finanziamento e la richiesta, da parte dell'Istituto di credito, di recupero sul Fondo di garanzia.

Situazioni di tipo B)

L'Inquilino sotto procedura di sfratto o nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia reperito un nuovo alloggio nel mercato privato della locazione, potrà richiedere un finanziamento a fondo perduto -sempre che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 - per il pagamento dell'eventuale caparra necessaria per la stipula del nuovo contratto di locazione (max 3 mensilità).

In alternativa, nei casi in cui lo sfratto sia già stato convalidato e sia stata notificata la comunicazione della data dell'accesso con l'ausilio della forza pubblica l'inquilino -sempre che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 – potrà richiedere un contributo a valere sul fondo di cui all'art. 2, fino ad un massimo di €2.000,00 per gli alloggi situati nei Comuni ad alta tensione abitativa e fino ad un massimo di € 1.500,00 per gli alloggi situati negli altri comuni della Provincia, a condizione che il proprietario accetti sottoscrivendo, a pena di inammissibilità un accordo col quale si impegni a sospendere l'esecuzione dello sfratto per un periodo minimo di tre mesi. Il contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell'immobile.

Situazioni di tipo C)

Rientrano in questa tipologia le famiglie inadempienti nel pagamento dell'affitto per almeno tre mensilità, da dimostrare mediante diffida o autocertificazione del proprietario.

Ammontare del contributo: non più di tre mensilità, e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00 per gli alloggi situati nei Comuni ad alta tensione abitativa e fino ad un massimo di €1.800,00 per gli alloggi situati negli altri comuni della Provincia.

Versamento del contributo direttamente al proprietario dell'immobile, il quale si impegnerà a non attivare la procedura di sfratto almeno nei sei mesi successivi.

Il contributo potrà essere erogato una sola volta su proposta dei servizi sociali dei comuni.

ART. 5 - FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di garanzia garantisce i crediti assunti dalle banche per i prestiti concessi agli inquilini per la copertura della quota di cui al precedente art. 4 (situazioni di tipo A).

Il Fondo di cui al presente articolo, che garantisce i crediti assunti dalle banche nella loro totalità, è gestito dalla Provincia di Rimini, anche tramite il proprio Ente gestore, secondo modalità tecniche che saranno successivamente definite e comunque senza oneri a carico del predetto Ente.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

La concessione dei contributi di cui al presente accordo a valere sul Fondo di cui ai precedenti articoli è ammissibile una sola volta per i medesimi nuclei beneficiari. Sono fatte salve eventuali ulteriori forme di sostegno economico di cui dovessero usufruire gli interessati.

Il Presente protocollo avvia una fase sperimentale della durata di un anno dalla data di sottoscrizione, sarà oggetto di opportuno e costante monitoraggio e potrà essere successivamente rinnovato in base della valutazione dei risultati conseguiti.

Rimini,

Firmato:

Tribunale di Rimini

Prefettura.....

Provincia di Rimini

Comune di Rimini

Comune di Bellaria.....

Comune di Casteldelci.....

Comune di Cattolica.....

Comune di Coriano.....

Comune di Gemmano.....

Comune di Maiolo.....

Comune di Misano Adriatico.....

Comune di Mondaino.....

Comune di Comune di Montecolombo.....

Comune di Montefiore Conca.....

Comune di Comune di Montegridolfo.....

Comune di Montescudo

Comune di Morciano di Romagna.....

Comune di Novafeltria.....

Comune di Comune di Pennabilli

Comune di Poggio Berni

Comune di Riccione.....

Comune di Comune di Saludecio

Comune di San Clemente

Comune di San Giovanni in Marignano.....

Comune di San Leo

Comune di Sant'Agata Feltria

Comune di Santarcangelo di Romagna

Comune di Talamello

Comune di Torriana.....

Comune di Verucchio

C.G.I.L.....

C.I.S.L.....

U.I.L.

U.P.P.I.....

S.U.N.I.A.....

S.I.C.E.T.....

Istituti di credito:.....

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Economico/Finanziaria
Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Furi

IL PRESIDENTE
Riziero Santi

E' copia conforme all'originale

Gemmano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). N. _____

trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. _____ in data _____

Gemmano, li 01/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO